

REPERTORIO N. 46.557

RACCOLTA N. 12.419

VERBALE D'ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di luglio.

08.07.2019

In Vigevano, Via Gian Giacomo Trivulzio n. 37.

Alle ore quindici e dieci minuti.

Avanti a me **LUISA CELLERINO**, notaio in Vigevano, iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera, è presente la signora:

CANTU' ADELE, nata a Vigevano il giorno 11 marzo 1943, residente a Vigevano, Corso Novara n. 40, codice fiscale CNTD-LA43C51L872Z;

della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla assemblea dell'Associazione

"LIFE - ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI - VIGEVANO LOMELLINA" ONLUS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE.

con sede in Vigevano, via Trivulzio n. 37, riconosciuta con D.P.R. in data 6.11.1989 n. 89 A 5705, codice fiscale 01185390182.

Detta comparente, Presidente della citata Associazione, assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 16 dello statuto e dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, a quest'ora ed in questo luogo;
- che sono presenti gli associati:

MALDIFASSI CRISTINA, nata a Vigevano il 18 gennaio 1958, codice fiscale MLD CST 58A58 L872B;

"BIFFIGNANDI S.P.A.", codice fiscale 00553630187 per delega alla signora CARRA ANNALISA, nata a Vigevano il giorno 8 novembre 1947, codice fiscale CRR NLS 47S48 L872C;
"INTERLANDI S.R.L.", codice fiscale

rappresentata dal signor INTERLANDI SEBASTIANO, nato a Chiaramonte Gulfi il 16 novembre 1943, codice fiscale NTR SST 43S16 C612D

D'IGILLO MARIAFELICIA, nata a Vigevano il 28 gennaio 1934, codice fiscale DGL MFL 34A68 L872C;
ALSA ITALIANA S.P.A. codice fiscale 00173980186

rappresentata dalla signora CARRA ANNALISA, nata a Vigevano il giorno 8 novembre 1947, codice fiscale CRR NLS 47S48 L872C;

SCHIAVO ROBERTO

per delega al signor INTERLANDI SEBASTIANO;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente in persona della comparente, il Vice Presidente signora

D'IGILLO MARIAFELICIA e i consiglieri CRISTINA MALDIFASSI e DUGLIO GIAMPIERO, nato a Vigevano il 26 marzo 1941, codice fiscale DGL GPR 41C26 L872N

rappresentanti sei associati sugli attuali otto associati;

Registrato a:
Pavia

il 17/07/2019

n. 2065

Serie 1T

Pagati euro

Modello Unico

- che pertanto la presente assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento dello statuto dell'Associazione alle norme del Decreto Legislativo 117/2017.

Iniziando la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno il Presidente illustra i motivi che consigliano l'adozione di norme sul funzionamento dell'Associazione conformi al Decreto Legislativo 117/2017.

Viene data lettura del nuovo testo di statuto, che, sottoscritto dai componenti e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

- 1)** Di adottare lo statuto allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"**, sotto la **condizione sospensiva** della valida iscrizione dell'ente nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.
- 2)** Di delegare alla presentazione della documentazione necessaria via p.e.c., alla Regione Lombardia, il Notaio rogante, presso il cui studio in Vigevano, Via Gian Giacomo Trivulzio n.37, a tale specifico fine, l'associazione elegge domicilio.
- 3)** Viene delegato il componente a compiere quanto necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione e ad apportare all'allegato statuto eventuali modifiche.

Spese, imposte e tasse a carico della società. Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ex art 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Io

Notaio ho letto questo atto alla Componente che lo approva con me sottoscrivendosi, alle ore sedici e quaranta minuti, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me in tre facciate e sin qui della quarta di un foglio

Firmato: ADELE CANTU'

LUISA CELLERINO Notaio

STATUTO**ART.1 DENOMINAZIONE**

E' costituita un'Associazione denominata:

"LIFE - ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI -VIGEVANO LOMELLINA" ONLUS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE.

A seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro, verrà utilizzata la denominazione **"LIFE - ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI -VIGEVANO LOMELLINA ETS"**

ART.2 SEDE e DURATA

L'associazione ha sede in Vigevano, via Trivulzio n. 37.
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART 3 SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, mediante la prevenzione delle più frequenti patologie tumorali e l'assistenza alle persone che versano in condizioni fisiche o psichiche svantaggiate a causa di patologie tumorali, attraverso lo svolgimento di attività quali:

- diagnosi precoce delle più frequenti patologie tumorali (in via esemplificativa dei tumori del seno, utero, cute, prostata, colon-retto, polmone ecc.);
- assistenza domiciliare ai malati di tumore in fase avanzata, con l'intervento di specialisti, infermieri professionali e personale volontario appositamente formato.

Tali attività verranno svolte gratuitamente a favore di persone svantaggiate che non sono in grado di sostenere gli oneri connessi alle prestazioni medesime.

In relazione a tale oggetto potrà compiere qualsiasi attività, quale ad esempio istituzione di borse di studio per medici destinati all'attività dell'associazione stessa, di corsi di formazione volontari a supporto dell'attività stessa, acquisto strumenti diagnostici per l'ambulatorio dell'associazione, organizzazione convegni - conferenze; corsi di insegnamento e pubblicazioni scientifiche, tutto solo a scopo informativo.

Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma 1, l'associazione esercita le seguenti **attività di interesse generale**, così come definite dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare

le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni e erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART.4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) i contributi di Enti pubblici o privati;
- b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- c) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
- d) le quote associative, se ed in quanto previste con delibera dell'assemblea degli associati;
- e) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate durante la vita dell'Associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione stessa siano imposte dalla legge.

Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART.5 BILANCIO

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i successivi sessanta giorni il consiglio di amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'as-

		semblea degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
		Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.	
		ASSOCIATI	
		ART.6 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI	
		Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità.	
		Gli associati possono essere divisi in ordinari, sostenitori e benemeriti. L'assemblea potrà anche nominare associati onorari.	
		La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in meriti ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.	
		Ciascun associato, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.	
		L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.	
		L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato ed annotata nel libro degli associati.	
		In caso di mancata ammissione del richiedente, il consiglio di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all'interessato.	
		L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l'assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.	
		ART. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
		La qualifica di associato si perde per decesso dell'associato, per recesso o per esclusione.	
		Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso; il recesso non dà diritto ad alcun rimborso neppure dell'eventuale quota associativa dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.	
		L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:	
		- per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;	
		- per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali	

all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può richiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

I predetti versamenti sono a fondo perduto e non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Il versamento di cui sopra non crea altri diritti; in particolare non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa, nonché alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.

A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

ART. 9 ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente.
- e) il Direttore scientifico;
- f) il Comitato Scientifico, se nominato;
- g) l'organo di controllo, se nominato.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'Organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, nei casi previsti dal presente statuto;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la partecipazione dell'Associazione ad altri enti del Terzo Settore;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Ciascuno associato ha diritto a un voto.

All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati se il numero di associati è inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) associati se il numero di associati non è inferiore a 500 (cinquecento). Si applicano i commi 4 e 5 art. 2372 c.c., in quanto compatibili.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.	
	In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio almeno due volte l'anno entro il 31 ottobre ed entro il 28 febbraio almeno quindici giorni prima della data prevista mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli associati ed ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.	
	Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.	
	Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.	
	L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la partecipazione dell'Associazione ad altri enti del Terzo Settore occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	ART.11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tra a sette membri eletti dall'assemblea per la durata di anni tre.	
	In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione.	
	Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia prov-	

	veduto l'assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio di amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all'ammontare delle quote.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e delle materie da trattare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	Il Consiglio è validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.	
	Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.	
	Delle riunioni del Consiglio si redigerà il relativo verbale.	
	Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:	
	- la nomina eventuale del Comitato Scientifico e del suo Presidente.	
	- la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, direttamente o indirettamente finalizzato al perseguimento dello scopo ideale dell'Associazione;	
	- l'ammissione di nuovi associati;	
	- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.	
	ART.12 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua at-	

tribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART.13 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, se nominato, opera come supporto tecnico per il Consiglio di amministrazione relativamente a tutte le decisioni che coinvolgono aspetti scientifico-sanitari.

Esso è composto da tre a sette membri e nomina, al suo interno, un coordinatore.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti e di esse dovrà redigersi processo verbale.

Dura in carica sino a revoca o dimissioni; i suoi membri sono nominati per le loro competenze specifiche connesse allo scopo dell'associazione e sono rieleggibili. I membri del Comitato non possono far parte del Consiglio di amministrazione.

ART.14 IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Direttore Scientifico, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

Dura in carica sino a revoca o dimissioni e può esser confermato; non può far parte del Consiglio di amministrazione nè del Comitato Scientifico.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere non vincolante del Comitato Scientifico, se nominato, determinerà il compenso spettante al Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico è direttamente responsabile dell'attività a contenuto scientifico sanitario e rappresenta L'Associazione in tutte le manifestazioni scientifiche di qualsiasi genere.

ART.15 ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge e in particolare dall'art. 30 comma 1 D.Lgs. 117/17.

La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere rinominati.

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.

L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 16 REVISORE LEGALE DEI CONTI

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà anche essere fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e possono essere rinominati.

ART. 17 DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'associazione, gli associati che rappresentino almeno un decimo del totale possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche all'associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2409 c.c..

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART.18 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alle scritture previste dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo e del Comitato Scientifico, se nominati.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio di amministrazione.

ART. 19 DIPENDENTI

L'associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

ART. 21 ASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22 SCIoglimento

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'Assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Firmato: ADELE CANTU'
LUISA CELLERINO Notaio

REPERTORIO N. 49.534

RACCOLTA N. 14.612

VERBALE D'ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di luglio.

10.07.2024

In Vigevano, Via Gian Giacomo Trivulzio n. 37.

Alle ore diciotto e cinque minuti

Avanti a me **LUISA CELLERINO**, notaio in Vigevano, iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera, è presente la signora:

CANTU' ADELE, nata a Vigevano il giorno 11 marzo 1943, residente a Vigevano, Corso Novara n. 40, codice fiscale CNTD-LA43C51L872Z;

della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea dell'Associazione

"LIFE - ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI - VIGEVANO LOMELLINA" ONLUS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE.

con sede in Vigevano, via Trivulzio n. 37, riconosciuta con D.P.R. in data 6.11.1989 n. 89 A 5705, codice fiscale 01185390182.

Detta comparente, Presidente della citata Associazione, assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, a quest'ora ed in questo luogo;

- che sono presenti gli associati:

MALDIFASSI CRISTINA, nata a Vigevano il 18 gennaio 1958, codice fiscale MLD CST 58A58 L872B;

"BIFFIGNANDI S.P.A.", codice fiscale 00553630187 per delega alla signor D'Igillo Mariafelicia;

"INTERLANDI S.R.L.", codice fiscale 00296420185, rappresentata dal signor INTERLANDI SEBASTIANO, nato a Chiaramonte Gulfi il 16 novembre 1943, codice fiscale NTR SST 43S16 C612D

D'IGILLO MARIAFELICIA, nata a Vigevano il 28 gennaio 1934, codice fiscale DGL MFL 34A68 L872C;

ALSA ITALIANA S.P.A. codice fiscale 00173980186, per delega a Interlandi Sebastiano

rappresentanti cinque associati sugli attuali sei associati;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente in persona della comparente, il Vice Presidente signora D'IGILLO MARIAFELICIA e il consigliere CRISTINA MALDIFASSI;

- che pertanto la presente assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione dello statuto dell'Associazione, già adeguato alle norme del Decreto Legislativo 117/2017, con deliberazione dell'assemblea in data 8 luglio 2019;

2) Ampliamento delle attività dell'Associazione e conseguente

Registrato a:
Pavia

il 17/07/2024

n. 11679

Serie 1T

Pagati euro 245,00

Modello Unico

modifica dell'art. 3 del vigente statuto.

Iniziando la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno

il Presidente illustra i motivi che consigliano l'adozione

dello statuto dell'Associazione, già adeguato alle norme del

Decreto Legislativo 117/2017 con deliberazione dell'assemblea

in data 8 luglio 2019, con eliminazione della condizione so-

sensiva della valida iscrizione dell'ente nel Registro Unico

nazionale del Terzo Settore e con la precisazione che l'asso-

ciatione conserverà la denominazione **"LIFE - ASSOCIAZIONE PER**

LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI -VIGEVANO LOMELLINA" ONLUS

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE e che verrà

utilizzata la denominazione **"LIFE - ASSOCIAZIONE PER LA PRE-**

VENZIONE E LA CURA DEI TUMORI -VIGEVANO LOMELLINA ETS"

solo ad avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore.

Illustra inoltre l'opportunità di ampliare le attività

dell'Associazione, aggiungendo all'attività sino ad ora eser-

citata anche quella di prevenzione e diagnosi precoce di pato-

logie ad alto impatto sociale, per le quali esistano protocol-

li diagnostici validati.

L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

1) Di approvare lo statuto dell'Associazione, già adeguato al-

le norme del Decreto Legislativo 117/2017 con deliberazione

dell'assemblea in data 8 luglio 2019, con eliminazione della

citata condizione sospensiva.

2) Di ampliare l'attività dell'Associazione, aggiungendo

all'attività sino ad ora esercitata, anche quella di "preven-

zione e diagnosi precoce di patologie ad alto impatto sociale,

per le quali esistano protocolli diagnostici validati".

3) Di modificare come segue l'art. 3 del vigente statuto:

"ART 3 SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel set-

tore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, mediante la

prevenzione delle più frequenti patologie tumorali e l'assi-

stenza alle persone che versano in condizioni fisiche o psi-

chiche svantaggiate a causa di patologie tumorali, attraverso

lo svolgimento di attività quali:

- diagnosi precoce delle più frequenti patologie tumorali (in

via esemplificativa dei tumori del seno, utero, cute, prosta-

ta, colon-retto, polmone ecc.);

- assistenza domiciliare ai malati di tumore in fase avanzata,

con l'intervento di specialisti, infermieri professionali e

personale volontario appositamente formato.

L'associazione inoltre svolge attività di prevenzione e dia-

gnosi precoce di patologie ad alto impatto sociale, per le

quali esistano protocolli diagnostici validati.

Tali attività verranno svolte gratuitamente a favore di perso-

ne svantaggiate che non sono in grado di sostenere gli oneri

connessi alle prestazioni medesime.

In relazione a tale oggetto potrà compiere qualsiasi attività, quale ad esempio istituzione di borse di studio per medici destinati all'attività dell'associazione stessa, di corsi di formazione volontari a supporto dell'attività stessa, acquisto strumenti diagnostici per l'ambulatorio dell'associazione, organizzazione convegni - conferenze; corsi di insegnamento e pubblicazioni scientifiche, tutto solo a scopo informativo.

Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma 1, l'associazione esercita le seguenti **attività di interesse generale**, così come definite dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni e erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117."

4) Di approvare lo statuto, comprensivo delle modifiche apportate, che, sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

5) Viene delegata la comparente a compiere quanto necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione e ad apportare all'allegato statuto eventuali modifiche.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta essendo le ore diciotto e quattordici minuti.

Spese, imposte e tasse a carico dell'associazione.

Io

Notaio ho letto questo atto alla Comparente che lo approva con
me sottoscrivendosi, alle ore diciotto e ventisei minuti, di-
spensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me in tre
facciate e sin qui della quarta di un foglio

Firmato: ADELE CANTU'

LUISA CELLERINO Notaio

Allegato "A"

di Rep. 49.534/14.612

STATUTO

ART.1 DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione denominata:

"LIFE - ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI -VIGEVANO LOMELLINA" ONLUS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE.

A seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro, verrà utilizzata la denominazione **"LIFE - ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI -VIGEVANO LOMELLINA ETS"**

ART.2 SEDE e DURATA

L'associazione ha sede in Vigevano, via Trivulzio n. 37.
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART 3 SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, mediante la prevenzione delle più frequenti patologie tumorali e l'assistenza alle persone che versano in condizioni fisiche o psichiche svantaggiate a causa di patologie tumorali, attraverso lo svolgimento di attività quali:

- diagnosi precoce delle più frequenti patologie tumorali (in via esemplificativa dei tumori del seno, utero, cute, prostata, colon-retto, polmone ecc.);
- assistenza domiciliare ai malati di tumore in fase avanzata, con l'intervento di specialisti, infermieri professionali e personale volontario appositamente formato.

L'associazione inoltre svolge attività di prevenzione e diagnosi precoce di patologie ad alto impatto sociale, per le quali esistano protocolli diagnostici validati.

Tali attività verranno svolte gratuitamente a favore di persone svantaggiate che non sono in grado di sostenere gli oneri connessi alle prestazioni medesime.

In relazione a tale oggetto potrà compiere qualsiasi attività, quale ad esempio istituzione di borse di studio per medici destinati all'attività dell'associazione stessa, di corsi di formazione volontari a supporto dell'attività stessa, acquisto strumenti diagnostici per l'ambulatorio dell'associazione, organizzazione convegni - conferenze; corsi di insegnamento e pubblicazioni scientifiche, tutto solo a scopo informativo.

Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma 1, l'associazione esercita le seguenti **attività di interesse generale**, così come definite dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni e erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117."

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART.4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) i contributi di Enti pubblici o privati;
- b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- c) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
- d) le quote associative, se ed in quanto previste con delibera dell'assemblea degli associati;
- e) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate durante la vita dell'Associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione stessa siano imposte dalla legge.

Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART.5 BILANCIO

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i successivi sessanta giorni il consiglio di amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio in conformità

alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

ASSOCIATI

ART.6 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità.

Gli associati possono essere divisi in ordinari, sostenitori e benemeriti. L'assemblea potrà anche nominare associati onorari.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancata ammissione del richiedente, il consiglio di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all'interessato.

L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l'assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

ART. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per decesso dell'associato, per recesso o per esclusione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso; il recesso non dà diritto ad alcun rimborso neppure dell'eventuale quota associativa dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

- per morosità nel pagamento della quota annuale che persista

per oltre sei mesi nell'anno in corso;

- per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può richiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

I predetti versamenti sono a fondo perduto e non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Il versamento di cui sopra non crea altri diritti; in particolare non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa, nonchè alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.

A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

ART. 9 ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Vice-Presidente.

e) il Direttore scientifico;

f) il Comitato Scientifico, se nominato;

g) l'organo di controllo, se nominato.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun mo-

do essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'Organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, nei casi previsti dal presente statuto;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la partecipazione dell'Associazione ad altri enti del Terzo Settore;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ciascuno associato ha diritto a un voto.

All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati se il numero di associati è inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) associati se il numero di associati non è inferiore a 500 (cinquecento). Si applicano i commi 4 e 5 art. 2372 c.c., in quanto compatibili.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio almeno due volte l'anno entro il 31 ottobre ed entro il 28 febbraio almeno quindici giorni prima della data prevista mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli associati ed ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la partecipazione dell'Associazione ad altri enti del Terzo Settore occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART.11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tra a sette membri eletti dall'assemblea per la durata di anni tre.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consi-

glio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all'ammontare delle quote.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e delle materie da trattare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio è validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio si redigerà il relativo verbale. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- la nomina eventuale del Comitato Scientifico e del suo Presidente.
- la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, direttamente o indirettamente finalizzato al perseguimento dello scopo ideale dell'Associazione;
- l'ammissione di nuovi associati;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

ART.12 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; nei casi di urgenza può esercitare i

poteri del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART.13 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, se nominato, opera come supporto tecnico per il Consiglio di amministrazione relativamente a tutte le decisioni che coinvolgono aspetti scientifico-sanitari. Esso è composto da tre a sette membri e nomina, al suo interno, un coordinatore.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti e di esse dovrà redigersi processo verbale.

Dura in carica sino a revoca o dimissioni; i suoi membri sono nominati per le loro competenze specifiche connesse allo scopo dell'associazione e sono rieleggibili. I membri del Comitato non possono far parte del Consiglio di amministrazione.

ART.14 IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Direttore Scientifico, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

Dura in carica sino a revoca o dimissioni e può esser confermato; non può far parte del Consiglio di amministrazione nè del Comitato Scientifico.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere non vincolante del Comitato Scientifico, se nominato, determinerà il compenso spettante al Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico è direttamente responsabile dell'attività a contenuto scientifico sanitario e rappresenta L'Associazione in tutte le manifestazioni scientifiche di qualsiasi genere.

ART.15 ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge e in particolare dall'art. 30 comma 1 D.Lgs. 117/17.

La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere rinominati.

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.

L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed

esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 16 REVISORE LEGALE DEI CONTI

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà anche essere fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e possono essere rinominati.

ART. 17 DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'associazione, gli associati che rappresentino almeno un decimo del totale possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche all'associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2409 c.c..

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART.18 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alle scritture previste dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo e del Comitato Scientifico, se nominati.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio di amministrazione.

ART. 19 DIPENDENTI

L'associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

ART. 21 ASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.22 SCIoglimento

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'Assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Firmato: CANTU' ADELE

LUISA CELLERINO Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, dottoressa **Luisa Cellerino**, Notaio in Vigevano (Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 14 luglio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Vigevano, lì 24 marzo 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Luisa Cellerino